



COMUNICATO N. 203/DIV - 4 DICEMBRE 2020

203/332

CAMPIONATO SERIE C 2020 - 2021

GARA DEL 3 DICEMBRE 2020

Si riporta il risultato della gara disputata il 3 Dicembre 2020:

10^a Giornata Andata

GIRONE A

PRO SESTO COMO 0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 4 Dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DEL 3 DICEMBRE 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

ARRIGONI TOMMASO	(COMO)
CICCONI MANUEL	(COMO)
HMAIDAT ISMAIL	(COMO)
DI MUNNO ALESSANDRO	(PRO SESTO)
GIUBILATO LORENZO	(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PALESI LUCA	(PRO SESTO)
-------------	-------------

AMMONIZIONE (I INFR)

MAFFEI CLAUDIO

(PRO SESTO)

GARA CATANIA – BISCEGLIE DEL 2 DICEMBRE 2020

A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 202 del 3 dicembre 2020, in base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo ha deliberato le seguenti ulteriori sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **3 FEBBRAIO 2021**

NICOLOSI GAETANO

(CATANIA)

perché al termine della gara, dopo aver subito un'aggressione fisica dall'allenatore della squadra avversaria, reagiva generando una colluttazione che veniva sedata solo dall'intervento di addetti alla sicurezza e altri tesserati. Successivamente, a seguito della richiesta da parte del direttore di gara di procedere alla sua identificazione, rivolgeva al medesimo una frase offensiva.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

BUCARO GIOVANNI

(BISCEGLIE)

perché, dopo essere stato allontanato dal campo dall'arbitro, su segnalazione del quarto collaboratore, per comportamento offensivo verso un tesserato della squadra avversaria, rientrando negli spogliatoi metteva le mani al collo di un calciatore della squadra avversaria. Dopo il termine della gara, negli spogliatoi, il medesimo aggrediva, spingendolo a terra, il Presidente della squadra avversaria, generando una colluttazione (a seguito della reazione dell'aggredito) che veniva sedata solo dall'intervento di addetti alla sicurezza e altri tesserati.

IL GIUDICE SPORTIVO

F.to Not. Pasquale Marino

“

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Pubblicato in Firenze il 4 Dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli